

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1999, n. 10

G.U.R.S. 30 aprile 1999, n. 20

**Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo.
Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/2006 e annotato al 3/3/2006)

Art. 28 Modifiche al sistema sanzionatorio

(integrato e modificato dall'art. 2, commi 3, 4 e 5, della L.R. 15/99)

1. I commi 8 e 14 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono abrogati e il comma 19 del medesimo articolo è così modificato:

"19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente".

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è abrogato; in conseguenza di detta abrogazione trovano applicazione le disposizioni dei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997, n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 è così sostituito:

"Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 21, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe A, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 24 e 27;
- b) di lire 3.000 per metro cubo di volume edificato, a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe B, in caso di mancato adeguamento ai limiti e nei tempi di cui agli articoli 25 e 28;
- c) da lire 500.000 a lire 5.000.000 a carico dei titolari degli scarichi appartenenti alla classe C, in caso di mancato adeguamento ai limiti e alle prescrizioni nei tempi di cui agli articoli 26 e 29;
- d) di lire 500.000 a carico dei titolari di scarichi che non osservino l'obbligo di cui all'articolo 38;
- e) di lire 50.000 per metro cubo/die, a carico dei titolari di scarichi produttivi in pubbliche fognature, in caso di non osservanza dei limiti fissati dalla tabella 2 allegata alla presente legge e delle prescrizioni dell'ente gestore;

f) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i titolari di insediamenti civili che hanno attivato lo scarico dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, in assenza del certificato di abitabilità o di agibilità previsti dalla vigente legislazione".

4. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 1986, [n. 27](#), sono introdotti i seguenti articoli:

"Art. 43 bis - 1. Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, [n. 319](#), ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000; detta sanzione è ridotta rispettivamente a lire 500.000 e a lire 5.000.000 per i titolari di scarichi civili che hanno denunciato la posizione dello scarico e le modalità di smaltimento in procedimenti amministrativi atti ad ottenere autorizzazioni, nulla osta o altri atti formali di assenso presso la stessa amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione dello scarico.

2. Si applica una sanzione ridotta da lire 500.000 a lire 3.000.000 ai proprietari di autoveicoli che scarichino reflui al di fuori delle pubbliche fognature, sempreché la capacità totale dei serbatoi di accumulo non superi 0,25 mc.

Art. 43 ter - 1. La non osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. La sanzione amministrativa è ridotta a lire 500.000 nel caso di versamento di reflui da parte di autoveicoli al di fuori delle aree specificamente individuate ed autorizzate dal comune in cui le stesse ricadono ma entro pubbliche fognature.

3. Si applica altresì la sanzione amministrativa di lire 1.000.000 ai proprietari di civili abitazioni che danno in locazione un immobile avente recapito in pubblica fognatura per un uso diverso da quello cui era originariamente adibito o autorizzato.

4. Ai fini della determinazione dell'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate alla legge regionale 15 maggio 1986, [n. 27](#), si considerano operanti le disposizioni di cui all'allegato 1, lettera d), della direttiva [91/271/CEE](#) del 21 maggio 1991 e per gli stessi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le previsioni di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, [n. 319](#), e successive modificazioni.

5. Per i casi non specificatamente indicati nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 10 maggio 1976, [n. 319](#), e successive modificazioni".

5. *Limitatamente ai produttori di rifiuti*, in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al comma 3, dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, [n. 22](#), ovvero di omissione *per i soli rifiuti pericolosi prodotti*, della tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 12, del medesimo decreto legislativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per i rifiuti non pericolosi e da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per i rifiuti

pericolosi, sempreché dai dati riportati negli altri documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti o da altre scritture contabili obbligatorie si possano ugualmente ricostruire le informazioni per legge dovute e purché i produttori di rifiuti abbiano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, e non siano incorsi in reiterate violazioni.

6. Limitatamente alla commercializzazione mediante vendita al dettaglio di imballaggi non conformi a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, [n. 22](#), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di lire 100.000; in caso di accertate reiterate violazioni che abbiano riguardo alla commercializzazione dello stesso tipo di imballaggio si applica la sanzione amministrativa in misura intera.

7. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, [n. 203](#), si applicano le seguenti sanzioni accessorie:

a) ove non si provveda entro i termini previsti da quanto prescritto nella diffida di cui alla lettera a) del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di lire 150.000 per ogni giorno compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta notifica del provvedimento di sospensione o di revoca di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso articolo;

b) qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ottemperi, seppure in ritardo, alle prescrizioni impostegli con la diffida, *la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla precedente lettera a)* viene ridotta ad un terzo per ogni giorno di ritardo compreso tra il termine ultimo assegnato nella diffida e l'avvenuta eliminazione delle irregolarità. Dell'avvenuta eliminazione delle irregolarità ai fini della cessazione degli effetti della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere data tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e alla provincia regionale competente per territorio, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, [n. 15](#), e successive modifiche ed integrazioni.

8. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, [n. 689](#), è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, [n. 689](#), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, [n. 22](#), in ordine alla competenza comunale in materia. *Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma*, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

9. L'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, [n. 98](#) è così sostituito:

"1. Ferme restando le eventuali altre sanzioni di settore per la violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime delle acque e alterazione del patrimonio geopedologico, depauperamento della fauna e della flora, introduzione di armi, esplosivi, o

altri mezzi distruttivi, abbandono di rifiuti e conservazione della biodiversità, nelle zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale, all'interno delle aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti dei trasgressori le sanzioni di cui all'allegata tabella 1.

2. In materia edilizia, all'interno delle aree delimitate di cui al comma 1 e fuori dai perimetri urbani, prevalgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto a quelle previste nei regolamenti comunali.

3. Per la violazione di divieti stabiliti nei decreti istitutivi del Parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel Piano regionale dei parchi e delle riserve, non ricomprese nella Tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 2.000.000.

4. I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato nelle zone protette.

5. Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, [n. 689](#), ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

6. Alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, [n. 689](#).

7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 6, nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco.

8. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, ferma restando la quota assegnata alla Provincia regionale quale soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1989, n. 689, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione rubrica "Assessorato del territorio e dell'ambiente" sono destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve, in relazione alle somme accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, determina con proprio regolamento gli importi da corrispondere forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori.

10. Sono abrogati l'articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, [n. 14](#) e l'articolo 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, [n. 71](#)".

10. Fermo restando quant'altro stabilito nella legislazione vigente, per l'applicazione nella Regione Siciliana delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale opera il principio di legalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, [n. 472](#).

11. Per le violazioni richiamate nei commi precedenti, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il procedimento di irrogazione non ha ancora dato luogo alla ordinanza-ingiunzione, ovvero all'ordinanza di archiviazione, di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, [n. 689](#), è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge, sempre che lo stesso venga effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella 1

Tabella 1 allegata al comma 9 dell'articolo 28 "Modifiche al sistema sanzionatorio"

FATTISPECIE DI VIOLAZIONE

1. EDILIZIA

1.1. Realizzare nuove costruzioni ed altre trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio senza preventiva autorizzazione (apertura di nuove strade o piste, modifiche piano altimetriche tipologiche e formali, elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche, impianti tecnologici a rete

Misura della sanzione: da 2.000.000 a 10.000.000

1.2. Realizzare modifiche esterne degli edifici a seguito di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza del preventivo nulla osta

Misura della sanzione: da 200.000 a 2.000.000

1.3. Effettuare opere di ristrutturazione edilizia in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta

Misura della sanzione: da 500.000 a 5.000.000

1.4. Mutare la destinazione d'uso senza il preventivo nulla osta

Misura della sanzione: da 1.000.000 a 5.000.000

1.5. Collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale naturale e roulottes in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta

Misura della sanzione: da 500.000 a 2.000.000

1.6. Demolire e ricostruire gli immobili esistenti, fatti salvi i casi di comprovata precarietà dell'immobile e previo nulla osta

Misura della sanzione: da 2.000.000 a 5.000.000

1.7. Realizzare recinzioni in muratura, in rete e/o filo spinato

Misura della sanzione: da 100.000 a 1.000.000

1.8. Realizzare abusivamente opere che non abbisognano di concessione edilizia, ma esigono l'autorizzazione o il nulla osta dell'ente gestore

Misura della sanzione: da 500.000 a 5.000.000

1.9. Realizzare abusivamente sul territorio opere che richiedono la concessione edilizia

Misura della sanzione: da 2.000.000 a 5.000.000

1.10. Eccedere i limiti posti nelle autorizzazioni, nei nulla osta o in altri atti di assenso rilasciati per le opere da eseguire

Misura della sanzione: da 200.000 a 2.000.000

2. MODIFICA DEL REGIME DELLE ACQUE E ALTERAZIONE DEL PATRIMONIO GEOPEDOLOGICO

2.1. Modificare il regime delle acque, il corso e la composizione se non per attività agricole previamente autorizzate e per la difesa antincendio

Misura della sanzione: da 500.000 a 5.000.000

2.2. Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose

Misura della sanzione: da 500.000 a 5.000.000

2.3. Scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti e previo nulla osta

Misura della sanzione: da 500.000 a 5.000.000

2.4. Esercitare attività estrattive ed aprire cave e miniere senza le prescritte autorizzazioni

Misura della sanzione: da 2.000.000 a 100.000.000

3. DEPAUPERAMENTO DELLA FAUNA E DELLA FLORA

3.1. Praticare la caccia, la pesca e l'uccellazione

Misura della sanzione: da 500.000 a 5.000.000

3.2. Apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali, esclusi i boschi

Misura della sanzione: da 200.000 a 2.000.000

3.3. Tagliare alberi forestali senza autorizzazione

Misura della sanzione: da 500.000 a 5.000.000

3.4. Eseguire movimenti di terreno non finalizzati alle attività consentite nel regolamento e scavi ed opere sotterranee in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta

Misura della sanzione: da 300.000 a 3.000.000

3.5. Impiantare serre

Misura della sanzione: da 500.000 a 5.000.000

3.6. Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale dei luoghi quali automobilismo, motociclismo, motocross, trial, ecc.

Misura della sanzione: da 200.000 a 2.000.000

4. INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E ALTRI MEZZI DISTRUTTIVI

4.1. Introdurre armi da caccia, esplosivi o altri mezzi di cattura

Misura della sanzione: da 100.000 a 600.000

4.2. Portare armi da difesa cariche e non racchiuse nelle apposite custodie se non nei casi previsti

Misura della sanzione: da 100.000 a 600.000

5. RIFIUTI

Si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente legislazione di settore aumentate della percentuale a lato riportata

Misura della sanzione: 100 per cento

6. CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'

6.1. Introdurre specie estranee alla fauna autoctona

Misura della sanzione: da 200.000 a 2.000.000

6.2. Prelevare specie protette della fauna autoctona senza il preventivo nulla osta

Misura della sanzione: da 200.000 a 4.000.000

6.3. Introdurre specie estranee alla flora autoctona

Misura della sanzione: da 200.000 a 2.000.000

6.4. Prelevare specie protette della flora autoctona senza il preventivo nulla osta

Misura della sanzione: da 200.000 a 4.000.000